

Comune di Gioia Tauro

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento Comunale del Mercato a km 0

Approvato con Del. C.C. n. 20 del 26.08.2019

Art. 1

Istituzione del Mercato del Contadino e finalità del regolamento

E' istituito nel Comune di Gioia Tauro il "Mercato del Contadino", riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a valorizzare i prodotti agricoli e zootecnici del territorio. La prospettiva è quella di fornire ai produttori ed ai consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguenti riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e con una diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà in tal modo avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti posti in vendita, garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

- 1) Favorire l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti agroalimentari tradizionali locali e di qualità;
- 2) Accorciare la filiera produttiva favorendo lo sviluppo locale;
- 3) Promuovere la vendita diretta con equità nei prezzi, trasparenza nella etichettatura e garanzie sulla provenienza dei cibi;
- 4) Promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto per il territorio;
- 5) Promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibili.

Lo svolgimento del mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto, nel Comune di Gioia Tauro, al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del regolamento stesso è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Gioia Tauro fornendo agli operatori stessi la garanzia di potere operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole di comportamento certe.

Art.2

Normativa di riferimento

Il presente regolamento è rivolto ai produttori agricoli singoli o associati secondo la definizione di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al d.lgs. 18-5-2001, n. 228, Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I produttori devono essere iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93, tenuto dalla C.C.I.A. secondo quanto disposto dall'art. 2 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007. Il d.lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. In particolare il comma 3 dell'art. 2 del D.M. 20/11/2007, prevede che nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Inoltre, l'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 3

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- a) Luogo di svolgimento: piazza Tre canali, Gioia Tauro, salvo eventi straordinari che potrebbero, portare ad uno spostamento temporaneo del mercato in altro luogo, sempre all'interno del territorio comunale; area parcheggio "ex Sidac", Gioia Tauro, salvo eventi straordinari che potrebbero, portare ad uno spostamento temporaneo del mercato in altro luogo, sempre all'interno del territorio comunale.
- b) Per quanto attiene alle dimensioni dello spazio destinato alle postazioni, alla frequenza e orario di vendita si demanda a deliberazione di Giunta.

Art. 4

Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, di cui alle norme richiamate in seno all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle stesse.

In particolare si richiama l'art. 4, comma 6 del d.lgs. 228 del 2001 ai sensi del quale non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art.5

Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali

Le domande di concessione degli spazi espositivi dovranno essere presentate al Comune di Gioia Tauro – Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima della data di inizio delle edizioni speciali del Mercato al quale si intende prendere parte; per l'edizione ordinaria settimanale del Mercato del contadino, le richieste, dovranno

essere presentate entro 31 dicembre di ogni anno, e in sede di prima applicazione entro 30/10/2019.

Le domande presentate per il mercato giornaliero potranno avere durata annuale o semestrale.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune di Gioia Tauro.

Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
- b) Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8 1.580/93;
- c) Copia licenza commerciante posteggio area pubblica per la sola vendita di prodotti ortofrutticoli locali;
- d) Copia denuncia registrazione settore primario ed attività connesse (trasporto e vendita) o copia registrazione già avvenuta (regolamento CE n. 852/04);
- e) Eventuale certificazione biologica;
- f) Indicazione del luogo di provenienza e della merce di vendita, con indicazione dettagliate delle superfici investite alle colture oggetto di vendita corredate da foglio di mappe con indicazione del sito di produzione;
- g) Indicazioni delle generalità, della residenza e del codice fiscale nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale;
- h) Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita iva, nonché generalità e codice fiscale del legale rappresentante nel caso di richiedente diverso da persona fisica;
- i) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. 228 del 2001;
- l) Copia della presentazione della denuncia di attività presentata al Calabria Suap (Sportello Unico delle Attività Produttive) per la vendita diretta da parte dei produttori.

Tutti i documenti dovranno essere disponibili in originale per i controlli degli organi preposti. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi per l'anno cui si riferisce.

Il Responsabile della struttura comunale competente provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle concessioni, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:

- Sede azienda agricola nel Comune di Gioia Tauro: PUNTI 5;
- Sede azienda agricola nei Comuni confinanti con Gioia Tauro: PUNTI 4;
- Sede azienda agricola fino a 20 km da Gioia Tauro: PUNTI 3;
- Sede azienda agricola oltre 20 e fino a 50 km da Gioia Tauro: PUNTI 2;
- Sede azienda agricola oltre 50 km da Gioia Tauro: PUNTI 1;

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si valuterà prioritario ai fini dell'assegnazione l'ordine di acquisizione delle domande al protocollo comunale. L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria;

Il rilascio della autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando

Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della decorrenza settimanale del mercato al quale si intende partecipare.

Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega.

Art. 6

Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- 1) prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- 2) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- 3) erbe officinali e aromatiche, prodotti per la cura della persona;
- 4) prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti: verdura fresca e secca, frutta fresca e secca, cereali, farine e preparati, prodotti da forno dolci e salati, latte, formaggi e latticini, uova, salumi, carne, sott'oli sott'aceti, confetture e marmellate, miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'api coltura, olio e aceto, passate e pelati, condimenti e spezie, funghi e tartufi, lumache, castagne e prodotti del sottobosco, vini e liquori, piante e fiori. E' vietata la vendita di animali vivi.

Art. 7

Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva; degustazioni di pietanze tipiche ed abbinamenti culinari, momenti di educazione al gusto, recupero e valorizzazione di piatti e bevande tipiche e tradizionali.
- b) vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura;

Art. 8

Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

I Banchi di vendita devono rispettare le norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CEE n. 852/04 e di tutte le normative specifiche in vigore.

Le superfici di contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici.

I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare , per quanto ragionevolmente possibili, i rischi di contaminazione.

Art. 9

Obblighi degli assegnatari posteggi

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza di quanto previsto nei precedenti articoli, devono inoltre:

1. L'imprenditore che intende partecipare, dovrà essere munito di gazebo, con telo di copertura di colore bianco e del necessario per la vendita.
2. Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda Agricola;
3. Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
4. Ottemperare al pagamento della T.O.S.A.P.

Art. 10

Attività di vigilanza

L'attività di controllo del mercato del contadino è delegata al Comando di Polizia Municipale il quale accerta il rispetto del presente regolamento.

Agli operatori commerciali che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento la Polizia Municipale può elevare sanzioni nei termini stabiliti dalla normativa in vigore e dal regolamento stesso.

Art. 11

Sanzioni

Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal seguente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a 3.098,00 euro :

1. Esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal seguente regolamento, tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa , l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione per le successive edizioni dell'anno in corso;
2. Esercitare il commercio in forma itinerante;
3. Dividere lo spazio con altri soggetti;
4. Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi sorpresa;

Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100,00;

1. Sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori nell'area di mercato;
2. Arrecare disturbo al pubblico ed altre attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;
3. Occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
4. Non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
5. Non agevolare il passaggio di mezzi di emergenza e pronto intervento;

Le altre violazioni al seguente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 euro a 500.00 euro.

Le violazioni al seguente regolamento sono accertate dagli Agenti della Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 1981, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire annualmente, entro il 31.03 di ogni anno e con effetti decorrenti dalla esecutività della deliberazione, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente del presente articolo.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da 15 articoli, entrerà in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
E' abrogata ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 13

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è pubblicato in modalità permanente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art.14

Danni a Terzi

L' Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Art. 15

Norme finali

Per quanto non richiamato nel presente atto, si fa riferimento ai regolamenti ed allo Statuto comunale ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Copia conforme del regolamento, corredata dagli estremi di approvazione, verrà conservata agli atti dell'archivio della Segreteria Generale per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore.